

Novità fiscali del 28 ottobre 2011, in scadenza il rimborso Iva infrannuale

Publicato il 28 ottobre 2011

rimborso IVA infrannuale: entro il 31 ottobre 2011 l'invio del Modello TR; misure per la tutela e il sostegno della maternità e della paternità: chiarimenti dall'INPS; apprendistato: 5 anni anche per profili professionali equipollenti a quelli dell'artigianato; trasmissione telematica del secondo flusso dei dati ICI/ISCOP: nota Dipartimento delle Finanze; Direttiva Transparency: pubblicata la proposta di modifica; domande di assegno straordinario Fondi di sostegno; pubblicate le statistiche catastali del 2010

Indice:

- 1) Misure per la tutela e il sostegno della maternità e della paternità: Chiarimenti dall'Inps**
- 2) Apprendistato: 5 anni anche per profili professionali equipollenti a quelli dell'artigianato**
- 3) Trasmissione telematica del secondo flusso dei dati ICI/ISCOP: Nota Dipartimento delle Finanze**
- 4) Rimborso Iva infrannuale: Entro il 31 ottobre 2011 l'invio del Modello TR**
- 5) Direttiva Transparency: Pubblicata la proposta di modifica**
- 6) Domande di assegno straordinario Fondi di sostegno**
- 7) Pubblicate le statistiche catastali del 2010**

1) Misure per la tutela e il sostegno della maternità e della paternità: Chiarimenti dall'Inps

Chiarimenti sulle novità normative riguardanti i congedi e permessi riconosciuti alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti in occasione dell'evento di maternità/paternità.

A tal fine, l'**Inps** è intervenuta con la **circolare n. 139 del 27 ottobre 2011**.

Il D.Lgs. n. 119 del 18 luglio 2011 è stato emanato per far fronte alla delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.

In particolare, le modifiche introdotte si riferiscono alla disciplina del congedo di maternità in caso di interruzione di gravidanza successiva al 180° giorno nonché in caso di decesso del nato al momento della nascita o nei periodi di congedo "post partum" (art. 16 T.U.) e dei riposi giornalieri "per allattamento" in caso di adozione e affidamento (art. 45 T.U.).

Modifica della disciplina del congedo di maternità in caso interruzione di gravidanza successiva al 180° giorno nonché in caso di decesso del nato al momento della nascita o nei

periodi di congedo post partum (art. 2 del d.lgs. 119/2011).

La norma prevede il divieto del datore di lavoro di adibire al lavoro le lavoratrici in avanzato stato di gravidanza nonché durante il periodo di puerperio. Ne consegue che, ove la lavoratrice, anche con il proprio consenso, prestasse attività di lavoro nei periodi di congedo (indicati dall'art. 16 del T.U.), il datore di lavoro incorrerebbe nella sanzione penale, ossia nell'arresto fino a sei mesi.

Con l'entrata in vigore dell'art. 2 del decreto 119/2011, che ha aggiunto all'art. 16 del vigente T.U. il comma 1 bis, il legislatore – fermo restando, in circostanze normali, il divieto per il datore di lavoro di adibire la lavoratrice all'attività lavorativa nei periodi di cui all'art. 16 – ha introdotto la possibilità per la lavoratrice di riprendere, in presenza di particolari eventi e a determinate condizioni, l'attività lavorativa, rinunciando in tutto o in parte al congedo di maternità "post partum".

Eventi che consentono alla lavoratrice in congedo di maternità di optare per la ripresa del lavoro

Gli eventi che consentono alla lavoratrice in congedo di maternità di optare per la ripresa del lavoro sono:

- L'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione;
- il decesso del bambino alla nascita ovvero durante il congedo di maternità. Riguardo all'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza, l'Inps ritiene che la facoltà di riprendere l'attività lavorativa sia riconoscibile anche in caso di interruzione verificatasi in coincidenza del 180° giorno (messaggio Inps n. 9042 del 18.04.2011).

La facoltà in esame è esercitabile a condizione che il ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) oppure convenzionato con il SSN ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attestino che la ripresa dell'attività non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice interessata.

La norma prevede anche un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro.

Premesso ciò, l'Inps ha poi precisato quanto segue.

La lavoratrice che riprende l'attività lavorativa, rinunciando in tutto o in parte al congedo di maternità post partum, non ha diritto all'indennità di maternità a decorrere dalla data della ripresa dell'attività stessa.

Pertanto, i datori di lavoro tenuti all'anticipazione dell'indennità di maternità per conto dell'Inps, potranno portare a conguaglio le somme anticipate a tale titolo fino al giorno precedente alla data della ripresa dell'attività lavorativa.

Al fine di verificare quanto sopra, occorre che la lavoratrice porti a conoscenza dell'Istituto l'evento che ha reso possibile l'esercizio dell'opzione in esame nonché la data in cui è avvenuta

la ripresa dell'attività lavorativa.

In particolare, in caso di interruzione di gravidanza la lavoratrice produrrà all'Istituto, come di regola, certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto e certificazione sanitaria attestante la data in cui si è verificata l'interruzione di gravidanza.

Riguardo all'altra ipotesi – ossia decesso del bambino verificatosi al momento del parto oppure durante il periodo di congedo post partum – la lavoratrice che intenda avvalersi della facoltà di cui trattasi presenterà all'Inps il certificato di morte del bambino oppure, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

La data di ripresa dell'attività è invece comprovata dalla lavoratrice mediante dichiarazione sostitutiva di fatto notorio, ai sensi dell'art. 47 del medesimo D.P.R. 445/2000.

In particolare l'interessata è tenuta a dichiarare sotto la propria responsabilità:

- Di aver presentato al datore di lavoro le specifiche attestazioni mediche previste dalla norma, nelle quali è dichiarato che le proprie condizioni di salute sono compatibili con la ripresa del lavoro;

- la data di ripresa dell'attività lavorativa.

Viene, infine, evidenziato che le suddette istruzioni trovano applicazione anche riguardo alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/1995.

Modifica formale in materia di riposi giornalieri “per allattamento” in caso di adozione o affidamento

L'Inps ha anche fornito chiarimenti riguardo l'art. 8 del D.Lgs. 119/2011, il quale ha modificato il comma 1 dell'art. 45 del T.U. disponendo che i riposi giornalieri per allattamento, in caso di adozione o affidamento, sono fruibili “entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia” anziché “entro un anno di vita del bambino”.

Si é, tuttavia, trattato di un intervento solo formale posto che, sul piano sostanziale del diritto, già a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 9 aprile 2003, i riposi in questione sono fruibili dai genitori adottivi/affidatari entro un anno dall'ingresso in famiglia del minore.

A tal proposito, l'Inps ha ricordato la Consulta, con la detta sentenza, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 45 del T.U. nella parte in cui prevede che i riposi giornalieri di cui agli artt. 39, 40 e 41 del T.U. “si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, “entro il primo anno di vita del bambino” anziché “entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia”. Pertanto, sull'argomento l'Istituto ha fatto rinvio ai chiarimenti contenuti nella “datata” circolare n. 91 del 2003.

2) Apprendistato: 5 anni anche per profili professionali equipollenti a quelli

dell'artigianato

La durata massima di 5 anni, prevista per le figure professionali dell'artigianato, può riguardare anche "profili professionali equipollenti a quelli dell'artigianato, anche se appartenenti a settori merceologici differenti".

Il Ministero del Lavoro, con l'interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, ha fornito una rilevante precisazione relativa al nuovo apprendistato professionalizzante o di mestiere previsto dal Testo unico recentemente entrato in vigore (D.Lgs. n. 167/2011).

Il riferimento della norma alle "figure professionali dell'artigianato" vuole indicare tutti quei soggetti che operano nel campo artigiano e che, evidentemente, non possono limitarsi alle figure individuate esclusivamente dalla contrattazione degli artigiani.

Per alcune figure, previste nell'ambito dei diversi contratti collettivi del Terziario, del Turismo/Pubblici Esercizi e delle aziende di Panificazione, i cui contenuti competenziali sono omologhi e contrattualmente sovrapponibili a quelli delle figure artigiane, è possibile l'attivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi massimi di 5 anni.

Apprendistato al via

Dal 25 ottobre 2011 è entrato in vigore il nuovo testo unico con il quale legislatore ridisegna l'apprendistato e, con 3 nuove possibilità per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro, è partita la riforma che darà nuovo slancio all'istituto.

Il Testo Unico dell'apprendistato (Decreto Legislativo del 14 settembre 2011 n. 167 in GU n. 236 del 10 ottobre 2011) pone adesso le nuove basi e le linee di principio per l'utilizzo del contratto.

Sono attesi ulteriori decreti per rendere pienamente operativa la nuova disciplina, per i settori in cui la normativa attende ulteriori provvedimenti, in via transitoria, trovano applicazione le regolamentazioni contrattuali vigenti.

Il Testo si compone di 7 articoli validi sia per il settore privato, sia per quello pubblico.

Avverte la nota del Consulenti del Lavoro del 27/10/2011 che quando non sono applicabili le nuove tipologie di apprendistato per mancanza di regolamentazione si continua ad applicare la precedente normativa che comunque resterà in vigore fino al 25 aprile 2012 (data di scadenza dei 6 mesi dal 25 ottobre).

3) Trasmissione telematica del secondo flusso dei dati ICI/ISCOP: Nota Dipartimento delle Finanze

Fiscalità locale: E' stata pubblicata il 27 ottobre 2011 sul sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze la **nota Dipartimento delle Finanze del 25 ottobre 2011** recante le istruzioni per la trasmissione telematica del secondo flusso dei dati ICI/ISCOP.

Trasmissione dei dati Ici - Iscop

L'art. 1 del D.M. 10 dicembre 2008 ha stabilito che i Comuni, gli agenti della riscossione, la società Poste Italiane S.p.A. e gli affidatari del servizio di riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell'imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche (ISCOP) devono trasmettere con flusso telematico al Dipartimento delle Finanze - Direzione federalismo fiscale, i dati relativi ai versamenti effettuati a titolo di ICI e di ISCOP, nonché a titolo di relativi sanzioni ed interessi.

A partire dal 2009, i dati devono essere trasmessi al Dipartimento delle finanze, utilizzando in via provvisoria il nuovo canale telematico ENTRATEL, reso disponibile allo scopo entro le seguenti date:

- Il 31 ottobre dell'anno di riferimento, per i versamenti effettuati fino al 31 luglio dello stesso anno;
- il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, per i versamenti effettuati entro il 31 gennaio dello stesso anno.

Per la trasmissione dei due flussi di dati dei versamenti d'imposta relativi all'anno di riferimento nonché delle sanzioni ed interessi anche se relativi ad annualità precedenti, riscossi fino al 31 luglio del medesimo anno e fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento è disponibile la versione del pacchetto software per la "Predisposizione invio telematico dei dati ICI/ISCOP", già utilizzata per l'invio entro il 31 marzo 2010 del secondo flusso dei dati 2009 relativi alle riscossioni ed ai versamenti effettuati entro il 31 gennaio 2010, scaricabile gratuitamente dalla sezione dedicata alla Fiscalità locale sul sito del Dipartimento delle Finanze www.finanze.gov.it alla presente pagina web.

4) Rimborso Iva infrannuale: Entro il 31 ottobre 2011 l'invio del Modello TR

Entro il prossimo 31 ottobre coloro che sono in possesso dei requisiti disposti dalla normativa possono presentare in via telematica l'istanza di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva del 3° trimestre 2011.

Come è noto, a decorrere dal 17 settembre 2011, l'aliquota Iva ordinaria è aumentata dal 20% al 21%.

Nonostante ciò, l'**Agenzia delle Entrate** ha precisato con la **risoluzione n. 96/E del 2011**, che la predetta istanza deve essere presentata utilizzando il Modello TR attualmente in uso.

In particolare, in sede di compilazione del modello, l'imponibile e l'imposta delle operazioni con aliquota al 21% devono essere compresi nei righi corrispondenti all'aliquota del 20% e la

relativa differenza d'imposta, pari all'1%, deve essere indicata nei righi previsti per l'esposizione delle variazioni e degli arrotondamenti d'imposta.

Mentre, invece, per le istanze relative al primo trimestre 2012, verrà resa disponibile una nuova versione del Modello Iva TR.

Soggetti che possono chiedere il rimborso

Necessita la presenza delle condizioni previste dall'art. 30, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972, ciò sulla base di quanto disposto dal successivo art. 38-bis.

In particolare, le imprese che hanno effettuato nel 3° trimestre 2011 operazioni di vendita e di acquisto da cui risulti un credito Iva superiore a € 2.582,28, possono richiederne il rimborso purché nel periodo l'aliquota Iva media sulle vendite (aumentata del 10%) sia stata inferiore a quella sugli acquisti oppure siano state effettuate operazioni non imponibili, intracomunitarie o extracomunitarie, per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate o, infine, qualora abbiano effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 dell'ammontare complessivo di tutti gli acquisti e le importazioni imponibili del periodo.

5) Direttiva Transparency: Pubblicata la proposta di modifica

Il 25 ottobre 2011, la Commissione europea ha pubblicato una proposta di modifica della Direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato (c.d. direttiva Transparency) e della Direttiva della Commissione 2007/14/CE che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE.

Lo evidenzia la **nota di Assonime del 27 ottobre 2011**.

In particolare, si rileva che la proposta suggerisce:

- di designare un "Home Member State", qualora l'emittente con sede in uno Stato terzo non abbia provveduto a designarlo secondo le disposizioni della direttiva;
- di semplificare gli obblighi di trasparenza, abolendo l'obbligo di pubblicare il resoconto intermedio sulla gestione e/o le relazioni finanziarie trimestrali;
- di ampliare la definizione di strumenti finanziari soggetti a notifica per includervi gli strumenti finanziari che abbiano un effetto economico simile alla detenzione delle azioni o al diritto di acquisire azioni;

- di armonizzare i sistemi di calcolo delle soglie per la notifica delle partecipazioni rilevanti, imponendo l'aggregazione della detenzione di azioni e di strumenti finanziari. Gli Stati membri, tuttavia, potranno continuare a fissare soglie per la notifica inferiori a quelle previste nella direttiva;
- di migliorare la rete dei meccanismi ufficialmente stabiliti per lo stoccaggio centrale delle informazioni. L'ESMA assisterà la Commissione nello sviluppo di standard tecnici appropriati, in vista anche dell'eventuale futura creazione di un meccanismo unico europeo di stoccaggio delle informazioni;
- di imporre alle società dell'industria estrattiva e forestale l'obbligo di pubblicare, per ogni paese in cui esse operano, i pagamenti effettuati ai governi di tali paesi;
- di rafforzare i poteri sanzionatori delle autorità competenti e imporre la pubblicazione delle sanzioni.

La proposta di modifica della direttiva Transparency si inserisce nel quadro di un pacchetto di misure adottato dalla Commissione europea e volto a sostenere l'imprenditoria e le imprese responsabili.

Infine, il pacchetto, oltre che della proposta di modifica della direttiva Transparency, si compone:

- Di una proposta di modifica della direttive contabili (direttiva 78/660/CEE e 83/349/CEE);
- di una comunicazione sulla responsabilità sociale delle imprese;
- di una comunicazione per sostenere l'imprenditoria sociale.

6) Domande di assegno straordinario Fondi di sostegno

Dal momento che il diritto all'assegno straordinario al reddito è subordinato al conseguimento della prestazione pensionistica al momento della cessazione della prestazione straordinaria, il diritto a pensione del lavoratore deve essere verificato al momento dell'accesso all'esodo con riferimento ai requisiti pensionistici in vigore alla data di uscita dal Fondo di sostegno.

In particolare, per le lavoratrici ammesse alla prestazione straordinaria a decorrere dal 1° ottobre 2011, il diritto alla pensione di vecchiaia deve essere verificato in funzione della nuova disciplina prevista dalla legge 148/2011.

Lo chiarisce l'**Inps** con il **messaggio n. 20343 del 27 ottobre 2011**.

Fondi di sostegno al reddito: Domande di assegno straordinario

Relativo adeguamento progressivo della pensione di vecchiaia delle lavoratrici, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 20, della Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

L'Inps rammenta che i regolamenti dei Fondi di sostegno di settore, istituiti presso l'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996, non individuano requisiti specifici per l'accesso all'assegno straordinario: Il diritto all'assegno di sostegno al reddito è subordinato al conseguimento della prestazione pensionistica al momento della cessazione della prestazione straordinaria.

Il diritto a pensione del lavoratore deve essere, pertanto, verificato al momento dell'accesso all'esodo con riferimento ai requisiti pensionistici che saranno in vigore alla data di uscita dal Fondo di sostegno.

In particolare, per le lavoratrici ammesse alla prestazione straordinaria a decorrere dal 1° ottobre 2011, il diritto alla pensione di vecchiaia deve essere verificato in funzione della nuova disciplina contenuta nell'art. 1, comma 20, della Legge n. 148 del 2011.

Tale norma anticipa al 2014 (anziché dal 2020) il progressivo aumento del requisito anagrafico delle lavoratrici del settore privato per la pensione di vecchiaia e per il trattamento pensionistico liquidato esclusivamente con il sistema contributivo; l'entrata a regime della disciplina è anticipato al 1° gennaio 2026 (anziché il 1° gennaio 2032).

Ne consegue che le domande di assegno straordinario devono essere modificate, o integrate, ai sensi della citata nuova disposizione normativa.

Infatti, nei casi in cui la data di scadenza dell'assegno straordinario indicata nella domanda non tenga conto della nuova disciplina, la Sede INPS competente segnala la circostanza all'azienda, la quale deve provvedere alla presentazione di un'altra domanda, ovvero di un'integrazione della precedente, sottoscritta dal datore di lavoro e dal lavoratore, con l'indicazione della nuova scadenza.

Infine, precisa l'Inps, rimane immutata la disciplina sulle decorrenze iniziali dei trattamenti pensionistici (cd. finestre, si veda il messaggio Inps n. 21171 del 12 agosto 2010).

7) Pubblicate le statistiche catastali del 2010

E' on line il volume sulle Statistiche Catastali relativo al 2010. Giunte alla quinta edizione, le Statistiche catastali rappresentano una sintesi completa sull'entità e le caratteristiche dello stock dei fabbricati, così come censito nella banca dati del Catasto Edilizio Urbano aggiornato al 31 dicembre 2010.

Si tratta di informazioni che riguardano un totale di oltre 67 milioni di beni tra unità immobiliari urbane ed altre tipologie immobiliari che non producono reddito e delle quali forniscono: La numerosità dello stock, la sua consistenza fisica ("vani", superfici o volumi a secondo delle categorie tipologiche) e la correlata base imponibile fiscale determinata dal Catasto (la "rendita catastale").

Pubblicate sul sito internet dell'agenzia del territorio le statistiche catastali

Dal 27 ottobre 2011 è disponibile sul sito internet dell'Agenzia del Territorio

(www.agenziaterritorio.gov.it) il volume sulle Statistiche Catastali relativo al 2010.

Le “Statistiche catastali”, giunte alla quinta edizione, rappresentano una sintesi

completa sull’entità e le caratteristiche dello stock dei fabbricati, così come censito nella banca dati del Catasto Edilizio Urbano aggiornato al 31 dicembre 2010.

Si tratta di informazioni che riguardano un totale di oltre 67 milioni di beni tra unità immobiliari urbane ed altre tipologie immobiliari che non producono reddito e delle quali sono fornite: La numerosità dello stock, la sua consistenza fisica (“vani”, superfici o volumi a secondo delle categorie tipologiche) e la correlata base imponibile fiscale determinata dal Catasto (la “rendita catastale”).

Viene, inoltre, calcolato per ogni tipologia il VIP (Valore Imponibile Potenziale) ai fini ICI: Il VIP (euro) è calcolato in base ai criteri normativi che stabiliscono le modalità di determinazione della base imponibile dell’ICI.

Gli ultimi interventi legislativi hanno visto l’abolizione dell’ICI per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

Al riguardo viene evidenziato che nelle elaborazioni statistiche oggetto di questa pubblicazione il VIP ai fini ICI è stato ancora calcolato continuando a tenere conto del totale delle Unità Immobiliari residenziali presenti nelle province, senza distinzione tra abitazione principale e non, poiché negli archivi catastali non esiste tale informazione e quindi non è possibile conoscere numero e rendita delle abitazioni principali.

Per il gruppo di tipologie residenziali (la cui consistenza catastale è espressa in vani) viene, inoltre, calcolata la superficie delle unità immobiliari, utilizzando i criteri contenuti nel D.p.r. n. 138/98.

(Agenzia del Territorio, comunicato stampa del 27 ottobre 2011)

Vincenzo D’Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l